

**Avv. MARCELLO ANGELO DI IORIO**  
Via Piero Gobetti 8 - 65121 Pescara (PE)  
Tel. 085.4211643 – Cell. 339.6178709  
avvmarcelloangelodiiorio@puntopec.it  
Cod. Fisc. DRI MCL 70D01 F777L

## TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI - Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

La sig.ra AGRESTA DIANA, nata a Atri (TE) il 23.01.1976 (Cod. Fisc. GRSDNI76A63A488S), rapp.ta e difesa dall'Avv. Di Iorio Marcello Angelo (Cod. Fisc. DRIMCL70D01F777L), ele.te dom.ta presso lo studio in Pescara, alla Via Piero Gobetti 8, giusta procura rimessa in allegato, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al fax 085.4211643 e P.E.C. avvmarcelloangelodiiorio@puntopec.it, Ricorrente; contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara, sede di Chieti (Cod. Fisc. 93028190663), in persona del Dirigente p.t., rapp.to e difeso come per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la sede di L'Aquila (AQ), indirizzo pec: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it; – Amministrazione resistente;

**OGGETTO:** declaratoria di nullità e/o annullamento e comunque illegittimità / inefficacia del provvedimento di aggiornamento della graduatoria ad esaurimento del personale educativo della provincia di Chieti contenente la decurtazione del punteggio della ricorrente, più specificatamente del provvedimento denominato AOOUSPCH REGISTRO UFFICIALE U 0002924 del 02.05.2019 per la graduatoria valevole per il triennio 2014-2017, prorogata fino all'a.s. 2018/2019, e il provvedimento denominato AOOUSPCH REGISTRO UFFICIALE U 0001878 del 05.05.2020 per la graduatoria valevole per il triennio 2019-2022 (Cfr. Alleg. Provvedimenti Impugnati).

Fatto

- a) la ricorrente è abilitata alla classe di concorso “Personale Educativo” “PPPP” per essere risultata idonea all'ultimo concorso dell'anno 2000 ed in tale qualità è iscritta dal 2004 nella Graduatoria Permanente del Personale Educativo della Provincia di Chieti; graduatoria successivamente trasformata in Graduatoria ad Esaurimento ai sensi dell'art.1, comma 65, lett. C, della Legge n.296 del 27.12.2006;
- b) i vari aggiornamenti della graduatoria, eseguiti previa istruttoria dell'amministrazione



scolastica, hanno collocato la ricorrente per il triennio 2014-2017 al posto n.17 con 34 punti totali (Cfr. Alleg. Graduatoria ad Esaurimento valida per il triennio 2014-2017).

c) detta collocazione scaturiva da una serie di punteggi maturati dalla ricorrente sia per i servizi resi che per i titoli posseduti; più particolare – al fine di circoscrivere immediatamente l’oggetto della presente causa – per aver adempiuto anche agli impegni di un Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa avente ad oggetto il progetto “Un Convitto su Misura” del 15.11.2011 svolto presso il Convitto annesso all’Istituto Alberghiero di Villa Santa Maria (CH) (Cfr. Alleg. Contratto di Co.Co.Co.).

d) in occasione di detto aggiornamento l’amministrazione scolastica riteneva di dover valutare in **8 punti** il servizio svolto per il menzionato contratto atipico Co.Co.Co. considerando utili per la valutazione del servizio il numero dei giorni effettivamente svolti presso il Convitto (Cfr. Alleg. Certificazione dell’istituzione scolastica).

e) il contratto di cui sopra rappresenta l’unico servizio svolto dalla ricorrente nelle forme atipiche di Co.Co.Co., tutte le altre prestazioni di servizio – nessuna esclusa – sono state rese in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato, le cosiddette “supplenze” (Cfr. Alleg. i numerosi Contratti a t.d., alcuni dei quali anche solo di pochi giorni).

f) senonchè, con provvedimento AOOUSPCH REGISTRO UFFICIALE U 0002924 del 02.05.2019, la resistente amministrazione decideva di rivedere *“il proprio atto n.3384 del 03.08.2018 con il quale sono state approvate le graduatorie ad esaurimento compilate per il personale docente ed educativo e valide per il triennio 2014-2017 successivamente prorogate fino all’a.s. 2018/2019”* in forza di Sentenza del Tribunale di Chieti n.109 del 01.04.2019 poichè *“il servizio prestato dai controinteressati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa ha riguardato materie non curriculari in relazione al progetto dell’ampliamento formativo e come tale non valutabile ..”* (Cfr. Alleg. AOOUSPCH REGISTRO UFFICIALE U 0002924 DEL 02.05.2019).

g) l’odierna ricorrente apprendeva che tra un’aspirante educatrice presente nella medesima graduatoria ad esaurimento e l’amministrazione scolastica teatina era intervenuto un giudizio culminato nella citata Sentenza del Giudice del Lavoro (Cfr. Alleg. Sentenza del Tribunale di Chieti del 01.04.2019 rg 337/2018);

h) con successivo provvedimento AOOUSPCH REGISTRO UFFICIALE U 0001878 del 05.05.2020, la resistente amministrazione decideva di rivedere ancora il proprio operato *“di riformulare ed aggiornare la graduatoria ad esaurimento del personale educativo compilata per il triennio 2019-2022 .. escludendo i titoli illegittimamente riconosciuti ai*



*fini della collocazione nella relativa graduatoria”* in forza di Ordinanza Cautelare del Tribunale di Chieti del 07.01.2020 rg 1212/2019 stante che *“in esecuzione dell’ordinanza ... occorre decrementare il punteggio riportato in graduatoria”* (Cfr. Alleg. AOOUSPCH REGISTRO UFFICIALE U 0001878 DEL 05.05.2020).

i) in detta occasione, l’odierna ricorrente apprendeva che tra la medesima aspirante educatrice e l’amministrazione scolastica teatina era intervenuto altro giudizio culminato nella Ordinanza Cautelare del Giudice del Lavoro (Cfr. Alleg. Ordinanza Cautelare del Tribunale di Chieti del 07.01.2020 rg 1212/2019).

l) con racc. p.e.c. inviata prima della pubblicazione dell’impugnato aggiornamento, la ricorrente – ignara del contenzioso – chiedeva chiarimenti ed invitava l’amministrazione scolastica ad ottemperare in maniera corretta l’Ordinanza Cautelare; in particolare, chiedeva di non ledere i principi di legalità e di imparzialità che devono sempre contraddistinguere l’azione amministrativa oltre che il giusto temperamento degli interessi ed i diritti ormai consolidati in capo alla propria posizione (Cfr. Alleg. Corrispondenza MIUR - Agresta).

Per contro, l’Ufficio Scolastico ha provveduto ad eseguire la decurtazione del punteggio pregiudicando i diritti e le aspettative della ricorrente che ritiene di reclamare legittimamente il riconoscimento del punteggio maturato per i motivi di seguito esposti.

## DIRITTO

Motivo I - Nullità e/o Annulabilità degli aggiornamenti della graduatoria resi in errata esecuzione dei provvedimenti giudiziari pubblicati dal Tribunale di Chieti.

I provvedimenti di “aggiornamento della graduatoria ad esaurimento” resi dall’Amministrazione Scolastica rispettivamente in esecuzione della Sentenza del Tribunale di Chieti del 01.04.2019 rg 337/2018, provvedimento denominato AOOUSPCH REGISTRO UFFICIALE U 0002924 DEL 02.05.2019, e dell’Ordinanza Cautelare del Tribunale di Chieti del 07.01.2020 rg 1212/2019, provvedimento denominato AOOUSPCH REGISTRO UFFICIALE U 0001878 DEL 05.05.2020, meritano di essere dichiarati illegittimi, perché adottati in maniera errata e *ultra decisum* stante l’assenza di un integro contraddittorio giudiziario rivolto alla odierna ricorrente.

In caso di impugnazione di una graduatoria concorsuale, al pari di una graduatoria ad esaurimento, rivestono la qualità di controinteressati tutti i soggetti che dall’accoglimento del ricorso, in relazione alle censure dedotte, vedrebbero alterata la loro collocazione e



ciò soprattutto laddove risulti dedotta - come nel caso di specie - una censura attinente alla regolarità della procedura di valutazione dei titoli nel suo complesso.

In tal caso devono essere evocati in giudizio tutti i soggetti collocati in graduatoria e, soprattutto, tutti coloro i quali risulteranno danneggiati dalla futura applicazione del provvedimento giudiziale. Nel caso di specie, l'azione giudiziale intrapresa da un'aspirante educatrice collocata in graduatoria in una posizione peggiore rispetto alla odierna ricorrente (per quanto è dato capire dalla lettura dei provvedimenti giudiziali unici documenti conosciuti dalla ricorrente) sarebbe stata notificata alla sola Amministrazione resistente, senza che la stessa contenesse alcuna istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dei presenti in graduatoria, né detta integrazione risulta essere stata disposta dal Giudice del Lavoro interessato del giudizio.

Sulla questione, la posizione della giurisprudenza è chiarissima:

tutti coloro che sono presenti in graduatoria e che possono essere interessati in senso negativo dagli effetti della sentenza sono controinteressati rispetto al ricorso con il quale si impugna la graduatoria e devono, quindi, essere destinatari di notifica, al fine di essere messi in grado di far valere le proprie ragioni a difesa del risultato utilmente conseguito (Cons. St., V, 24.9.2003, n. 5462; nello stesso senso, Cons. St., IV, 4.3.2003, n. 1198).

In difetto della richiesta di autorizzazione alla notifica per l'integrazione del contraddittorio da parte della ricorrente, il Giudice del Lavoro avrebbe dovuto disporre esso stesso l'integrazione del contraddittorio; e ciò proprio in ragione della portata lesiva e travolgente delle censure dedotte. Sul punto la Corte di Cassazione (Cassazione Civile Sent. Sez. L Num. 30425 Anno 2019 pubbl. 21/11/2019) richiamando l'art. 102 cod. proc. civ. rammenta che *“Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo” (comma 1) e prevede che “Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio (comma 2).”*. La scelta del rito e le conseguenti esigenze di “celerità” non possono certo travolgere in maniera irragionevole il principio del “giusto” processo (art. 111 comma 1 Costit.) che nel caso di specie tutela il diritto alla partecipazione di tutti i soggetti interessati alla decisione. Nella richiamata decisione, la Corte di Cassazione rappresenta che *“Va considerato che il litisconsorzio e correlativamente l'ampiezza del contraddittorio si misurano nel concreto con riguardo alle domande proposte e agli effetti che l'eventuale accoglimento delle domande produce nella sfera di altri soggetti coinvolti, con la conseguenza che questi*



*dovranno necessariamente partecipare al processo ogni volta che la pronuncia domandata abbia effetti sulla posizione giuridica di questi ultimi e ciò anche nell'interesse della parte attrice ad **ottenere una pronuncia utiliter data**, ovverosia tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune”.*

La Corte ha più volte ribadito che il giudice deve sempre ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che tale integrazione va esclusa solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione (mancata incidenza sulle posizioni in graduatoria) (Cass.28766/2018, 988/2017, 15981/2016, 13968/2010, 15912/2009).

Dalla lettura dei provvedimenti di aggiornamento e dei provvedimenti giudiziali richiamati, si evince chiaramente che la domanda della ricorrente era finanziata ad ottenere un decremento di punteggio di alcuni aspiranti docenti per una errata valutazione di un titolo di servizio e, dunque, precipuamente avanzata a danno di alcuni presenti in graduatoria che avessero maturato un'esperienza lavorativa con contratto co.co.co.; *“Non può pertanto essere negata la configurabilità di un rapporto sostanziale plurisoggettivo, comportando l'accoglimento della domanda la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti diversi .. perchè per effetto del riposizionamento più favorevole della odierna ricorrente potrebbero essere superati da questa ultima nella posizione in graduatoria”* (Cassazione Civile Sent. Sez. L Num. 30425 Anno 2019 pubbl. 21/11/2019).

Ancor più pertinente al caso di specie, la Corte di Cassazione ha recentemente rinforzato il proprio indirizzo (Corte Cassazione Ord. Sez. L Num. 5679 Anno 2020 pubbl. 02/03/2020 .. la vicenda riguardava la valutabilità ai fini del punteggio del servizio di leva) *“si è in effetti recentemente affermato, anche in ambito di graduatorie ad esaurimento del settore scolastico, che «ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione»”*

Nella fattispecie attuale, gli atti di causa contenevano i nominativi degli educatori che



sarebbero stati interessati dalla pronuncia e dunque loro stessi – per quanto sopra detto - dovevano poter accedere al giudizio. Difatti, l’allora ricorrente agiva espressamente per ottenere il depauperamento del punteggio di alcuni precisi aspiranti e l’amministrazione limitava l’esecuzione della Sentenza ai nominativi indicati nel ricorso introduttivo.

Da ultimo, la Corte di Cassazione osserva che “*anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge*” (Corte Cassazione Ord. Sez. L Num. 5679 Anno 2020 pubbl. 02/03/2020).

In breve, sbaglia l’Amministrazione Scolastica e mina la validità dei provvedimenti impugnati per come ha inteso dare esecuzione ai provvedimenti giudiziali; questi ultimi in assenza di integrazione del contraddittorio non possono che fare stato tra le parti e dunque non possono svolgere effetti negativi avverso la odierna ricorrente ...

Ciò posto, ove in essi fosse rinvenibile – come lo scrivente procuratore ritiene – un mero ordine generico di “rivisitazione generale della graduatoria”, l’amministrazione scolastica avrebbe comunque agito in maniera errata non soddisfacendo il giudicato poiché l’aggiornamento resta illegittimamente mirato ad esclusivo danno di coloro che sono semplicemente menzionati negli atti di causa ... senza esserne stati “parte”.

Sul punto pare corretto fare una precisazione: se è pur vero che il *petitum*, la *causa petendi* erano volti a contestare la valutazione del servizio nei confronti di alcuni aspiranti educatori, il *decisum* – ad un’attenta lettura – dispone sulla questione in maniera generale senza “mirare” le singole posizioni individuate dalla ricorrente ...

Riepilogando: **ipotesi A) la scelta di non integrare il contraddittorio impedisce ai provvedimenti giudiziali di produrre effetti negativi avverso la odierna ricorrente; in tal senso, gli aggiornamenti, oggetto della odierna impugnazione, resi in esecuzione dei provvedimenti giudiziali sono illegittimi in quanto posti in essere in errata esecuzione del giudicato ...**

Chiaramente ove l’amministrazione scolastica volesse comunque operare una qualsivoglia “illegittima” ed ultronea lettura della decisione, la stessa – anche nella forma del maturato giudicato – è destinata a fare stato solo “tra le parti” (art. 2909 del cod. civ.) e non anche nei confronti della ricorrente rimasta estranea alla lite.



**ipotesi B) gli aggiornamenti impugnati debbono essere dichiarati comunque illegittimi in quanto posti in essere in errata esecuzione del giudicato a danno di posizione ormai consolidata nel tempo ... tale per cui esiste un legittimo affidamento della odierna ricorrente sul punteggio maturato.**

L'estensione degli effetti di un giudicato a soggetti estranei alla lite trova oggi un limite nella Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; vale a dire, il diritto della ricorrente alla corretta partecipazione al procedimento amministrativo di revisione della graduatoria da farsi valere già in sede di attività istruttoria. Da ultimo, l'azione della resistente incontra un limite invalicabile nel notevole lasso di tempo ormai trascorso .. la rivisitazione di una valutazione di punteggio a distanza di circa 10 anni ... .

Detta circostanza corredata dalla buona fede della ricorrente determina un legittimo consolidamento della posizione in capo all'aspirante docente capace di resistere contro qualsiasi forma di annullamento/riforma della graduatoria ... anche nel caso la stessa fosse stata correttamente evocata in giudizio.

Motivo II – Errata lettura ed errata esecuzione della Sentenza del Tribunale di Chieti del 01.04.2019 RG.n.337/2018 – Assenza di istruttoria e di motivazione.

Posto il primo motivo, preme comunque contestare il deprecabile provvedimento per vederne dichiarata la nullità alla luce di una ingiustificabile assenza di istruttoria e di un arbitrario quanto illegittimo modus operandi. La vicenda oggetto di causa scaturisce dalla pubblicazione della “Sentenza con motivazione contestuale” resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Chieti, dott.ssa Laura Ciarcia, all'udienza del 01.04.2019 (RG.n.337/2018). Sul punto che maggiormente interessa, quello della valutazione dei titoli di servizio ai fini dell'attribuzione di punteggio e dunque del collocamento nella Graduatoria ad Esaurimento per la provincia di Chieti, il provvedimento – richiamando la normativa in materia, da ultimo la nota 19, punto D annessa al DM 131/2007 – riferisce che *“in difetto di prova – il cui onere è posto a carico dell'amministrazione – sul carattere curriculare o meno degli insegnamenti prestati ... nell'ambito delle collaborazioni atipiche dai docenti ... non resta che affermare la sussistenza dell'obbligo di riformulare la graduatoria ... computando, eventualmente, solamente i giorni di servizio prestato su materie “di insegnamento curriculare” ...”*

In tal senso, sarebbe stato necessario verificare puntualmente posizione per posizione (tutte le posizioni) oltre che la natura del contratto di lavoro anche, e



soprattutto, la reale attività professionale prestata .. se curriculare o non curriculare; riprova di quanto appena dedotto, il Giudice significa *“Parte resistente, sul punto, si è limitata a richiamare il contenuto di due note ... che comporterebbero l’automatico riconoscimento del servizio prestato dai docenti svolto nell’ambito dei piani di offerta formativa con incarichi atipici e co.co.co., ma nulla ha chiarito sulla natura, curriculare o meno, delle materie in cui tali insegnamenti erano stati prestati. Inoltre, costituendosi tardivamente, la medesima amministrazione è decaduta dalla possibilità di produrre la documentazione tesa a dimostrare la circostanza da ultima evidenziata”*. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto confutare la pregressa valutazione e depositare quantomeno copia dei contratti di lavori per permettere al Giudice del Lavoro di Chieti di compiere le verifiche del caso ...

L’assenza di una corretta attività difensiva da parte dell’Amministrazione Scolastica – che evidentemente non può riversarsi a danno della ricorrente – ha impedito qualsivoglia verifica al Giudice circa la corretta individuazione della curricularità del servizio prestato dagli educatori Angelucci, Tartaglione, Ambrosini, Miglionico e Agresta (*“in difetto di prova – il cui onere è posto a carico dell’Amministrazione sul carattere curriculare o meno degli insegnamenti ... ”*); e stante tale impossibilità, il Giudice non ha potuto fare altro che disporre la *“riformulazione della graduatoria da ultimo aggiornata il 29/07/2017 .. computando, eventualmente, solamente i giorni di servizio prestato su materie “di insegnamento curriculare ... ” !!*

E’ di tutta evidenza che il Tribunale di Chieti non ha affatto condannato l’Amministrazione Scolastica a decurtare il punteggio ai docenti menzionati per aver sottoscritto un Contratti di Lavoro atipici / co.co.co.; piuttosto, *“ordina di riformulare la graduatoria ad esaurimento aggiornata al 29.07.2017 tenendo conto di quanto stabilito dall’art.1 comma 7 del DM 235/2014, previa eventuale rivalutazione dei titoli di servizio dei docenti ivi inseriti”*. Proprio perché enunciazione di un principio di diritto, il Giudice omette di menzionare qualsivoglia nominativo di docente; difatti, fa riferimento ai *“docenti ivi inseriti”*, vale a dire, tutti i docenti inseriti nella Graduatoria Ad Esaurimento interessati dalla questione. La condizione di coloro i quali hanno avuto riconosciuto punteggio per aver sottoscritto Contratti atipici / co.co.co. deve essere valutata (o meglio, rivalutata) in funzione della natura dell’insegnamento, se curriculare o non curriculare. La locuzione utilizzata dal Giudice *“previa eventuale rivalutazione”* risulta assolutamente pertinente ad offrire una soluzione al merito della questione ... nonostante





la grave disattenzione processuale avuta dall'Amministrazione resistente.

In considerazione di quanto sopra, l'Amministrazione Scolastica dopo la pubblicazione della Sentenza avrebbe più correttamente dovuto avviare un procedimento amministrativo di aggiornamento della Graduatoria / "rivalutazione" dei titoli di servizio e dopo puntuale e partecipata istruttoria verificare per tutti i "docenti ivi inseriti" (ivi compresa l'allora ricorrente ...) i termini ed i modi di valutazione per i servizi prestati, Quanto sopra anche in considerazione della giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata dal giudice teatino (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n.1126/2011) che esige una valutazione di merito rispetto al servizio prestato "*il servizio di insegnamento rilevante è solo quello avente ad oggetto materie curriculari previste da programmi ministeriali uniformi su tutto il territorio nazionale e non anche quello realizzato mediante progetti, anche interdisciplinari, che non attuano tuttavia il programma ministeriale di una data materia, piuttosto aggiungendosi alle materie curriculari*".

Per contro, in maniera assolutamente errata ed arbitraria, sicuramente non in adempimento del chiarissimo dispositivo della Sentenza del Tribunale di Chieti, senza aver eseguito e dato conto di alcuna istruttoria, l'Amministrazione Scolastica con provvedimento AOOUSPCH REGISTRO UFFICIALE U 0002924 02-05-2019 "*rilevato che il servizio prestato dai **controinteressati** (...) con contratti di collaborazione ... ha riguardato materie non curriculari (... ?!) in relazione al progetti dell'ampliamento formativo e come tale non valutabile (... ?!) secondo quanto ha stabilito il Consiglio di Stato Sez. VI con sentenza n.1126 del 23.02.2011 menzionata nella decisione del Giudice, sentenza che si intende integralmente richiamata; visti gli atti d'ufficio (... ?!) e gli accertamenti (... ?!) condotti tramite le istituzioni scolastiche competenti (... ?!) nei confronti di AGRESTA DIANA, AMBROSINI BRUNO, ANGELUCCI MONICA, MIGLIONICO MONIA, TARTAGLIONE SALVATORE ... "* "*dispone, per i motivi in premessa, in esecuzione della Sentenza del Tribunale di Chieti .. è così modificata limitatamente alle posizioni e ai punteggi dei sigg. AGRESTA DIANA (... servizio con contratto d'opera prestato presso il Convitto annesso IPSSAR Villa Santa Maria dal 15.11.2011 al 07.05.2012 per complessivi 110 giorni pari ad 8 punti NON VALUTABILE secondo le motivazioni contenute in sentenza ... )*".

Una elusione totale del giudicato, un modus operandi arbitrario, un provvedimento iniquo e privo di motivazione che non da conto dell'unico elemento che il Giudice del Lavoro aveva chiesto all'Amministrazione Scolastica: **accertare, prima di procedere alla**



**rivalutazione di tutte le singole posizioni presenti in graduatoria, il carattere “curriculare o non curriculare del servizio prestato”.**

Nel merito, con spirito di leale collaborazione giudiziale con l'autorità adita, la ricorrente tiene ad andare oltre i motivi di contestazione dei provvedimenti di aggiornamento e vuole richiamare due circostanze utili alla corretta qualificazione del servizio prestato:

- a) la prima, la certificazione dell'istituto scolastico sottoscrittore del Contratto Co.Co.Co. e beneficiario della prestazione lavorativa ribadisce lo svolgimento del *“servizio con le mansioni corrispondenti a quelle appartenenti al profilo del personale educativo, come da art.1 quale oggetto di detto contratto che qui si riporta: “Attività educative specifiche da co-progettare e realizzare durante l'anno scolastico con particolare riferimento all'educazione ambientale, laboratori artistico manuali che permettano ai ragazzi di esprimere le loro potenzialità, aiuto e sostegno scolastico per la gestione dello studio pomeridiano, recuperi individualizzati per casi particolari che necessitano di interventi mirati, supporto linguistico agli alunni stranieri”* (Cfr. Alleg. Certificazione dell'istituzione scolastica). Sul punto, ove la resistente avesse eseguito una minima attività istruttoria, come richiesta dal provvedimento del giudice teatino, avrebbe potuto facilmente accertare il carattere curriculare del servizio prestato dalla ricorrente e non avrebbe certamente proceduto con gli aggiornamenti impugnati. Detta verifica istruttoria sarebbe risulta ancor più agevole trattandosi nel caso di specie di “personale educativo” ... gli uffici avrebbero potuto constatare, così come l'odierno giudicante, che l'oggetto del contratto rispecchia fedelmente il profilo professionale e funzionale del “Personale Educativo” (cfr. il capo del CCNL del Comparto Scuola dedicato al “Personale delle Istituzioni Educative” che per mera comodità si offre in “stralcio” al Fascicolo di Parte), come peraltro riferito nella allegata certificazione *“servizio con le mansioni corrispondenti a quelle appartenenti al profilo del personale educativo ... ”*; in claris non fit interpretatio.
- b) la seconda, la lettura del contratto co.co.co. riferisce alla lettera d) delle premesse che *“la scuola ha individuato nella graduatoria di istituto I fascia personale educativo la sig.ra Agresta Diana quale destinataria della proposta di contratto per lo svolgimento dell'attività necessaria”*; individuazione di una professionalità specifica, perché specifico è il servizio richiesto, giusta abilitazione per posto e



materia, individuata per scorrimento di graduatoria interna all'istituzione scolastica competente.

In tal senso l'aggiornamento disposto con provvedimento AOOUSPCH REGISTRO UFFICIALE U 0002924 02-05-2019, oggetto di odierna impugnazione, appare assolutamente illegittimo e come tale merita ogni possibile censura e con esso anche il provvedimento AOOUSPCH REGISTRO UFFICIALE U 0001878 DEL 05.05.2020 in quanto ad esso consequenziale, essendone il primo un evidente presupposto.

Motivo III – Errata lettura ed errata esecuzione dell'Ordinanza del Tribunale di Chieti del 07.01.2020 RG.n.1212/2019 di riforma dell'Ordinanza del Tribunale di Chieti del 13.10.2019 RG.n.997/2019 – Assenza di istruttoria e di motivazione.

L'Ordinanza in questione fa eco alla Sentenza sopra richiamata e viene pronunciata all'esito di un reclamo cautelare; nel merito *“l'ordinanza di I cure deve essere confermata, nella parte in cui ha ordinato all'Amministrazione Scolastica di riformulare e aggiornare la graduatoria ad esaurimento del personale educativo valida per il triennio 2019-2020 per la Provincia di Chieti, escludendo l'attribuzione del punteggio per il servizio prestato dal 2014 al 2019 in forza di titoli illegittimamente riconosciuti ai fini della collocazione nella relativa graduatoria (co.co.co.) ... infatti, ai sensi dell'art.1, comma VII del DM n.235/2014 sono valutabili soltanto i servizi curricolari ... ”* *“come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, tra le parti c'è il vincolo del giudicato della Sentenza 109/2019 G.L. Chieti e lo stesso MIUR, nel decreto con cui ha riformulato la graduatoria, ha dichiarato di adeguarsi alla sentenza e di escludere i servizi non curricolari”* *“di riformulare la graduatoria ad esaurimento del personale educativo valida per il triennio 2014-2017 e prorogata per gli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019”* (cfr. Ordinanza del Tribunale di Chieti del 07.01.2020 RG.n.1212/2019).

In maniera ancor più chiara nell'ordinanza di I cure il Giudice del Lavoro da atto che *“con ricorso ex art.700 cpc depositato il 29.08.2019 la ricorrente inserita nella graduatoria ad esaurimento valida per il triennio 2019/2020 del personale educativo della Provincia di Chieti, chiedeva di riformulare la suddetta graduatoria e, in particolare, di non attribuire il punteggio conseguito per effetto del servizio prestato in base a titoli non valutabili, in quanto connessi a servizi prestati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa ... ”*, il riferimento continua ad essere solo ed



esclusivamente ai servizi resi con contratti co.co.co. ed in tal senso depone l'ordine del Giudice *“di riformulare e aggiornare la graduatoria ad esaurimento del personale educativo valida per il triennio 2019/2022 per la Provincia di Chieti, escludendo l'attribuzione del punteggio per il servizio prestato dal 2014 al 2019 in forza di titoli illegittimamente riconosciuti ai fini della collocazione in graduatoria (co.co.co.)”* (cfr. Alleg. Ordinanza del Tribunale di Chieti del 13.10.2019 RG.n.997/2019)

Il Giudice, ancora una volta, non ordina affatto di agire sulla predetta graduatoria senza alcuna cognizione istruttoria come è dato leggere nel provvedimento impugnato *“accertato che, in esecuzione dell'ordinanza di cui è fatta menzione, occorre decrementare il punteggio riportato in graduatoria nel modo seguente, dichiarando non validi i seguenti servizi : Agresta Diana decremento totale punti 36; Angelucci Monica decremento totale punti 54; Miglionico Monia, decremento totale punti 54; Tartaglione Salvatore decremento totale punti 36”*. (cfr. Alleg. Ordinanza del Tribunale di Chieti del 13.10.2019 RG.n.997/2019)

A scanso di ogni possibile equivoco, come meglio riferito e testimoniato in narrativa, alla ricorrente con il primo aggiornamento sono stati sottratti i punti maturati per il servizio legato al co.co.co. mentre con il secondo aggiornamento sono stati sottratti i punti maturati per aver svolto regolare servizio di educatore con regolari contratti di lavoro a tempo determinato come da **documentazione allegata posseduta dell'amministrazione resistente.**

Sul punto, superando anche i primi due motivi di ricorso, è bene che la ricorrente lealmente prenda ulteriore posizione sulle seguenti due questioni:

- a) i provvedimenti giudiziari che determinano quelli di aggiornamento riferiscono la loro portata, “il decremento”, al solo punteggio maturato per i servizi svolti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa .. (previo accertamento curriculare / non curriculare);
- b) i provvedimenti giudiziari che determinano quelli di aggiornamento riferiscono la loro portata, “il decremento” non solo al punteggio maturato per i servizi svolti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa .. (previo accertamento curriculare / non curriculare) ma anche sull'incidenza vantaggiosa che detto punteggio avrebbe causato sui successivi aggiornamenti della graduatoria ....

Sul punto a) mera decurtazione del punteggio maturato per il servizio svolto a titolo di



co.co.co. – è lo stesso Giudice di prime cure che individua la questione con espliciti riferimenti anche nel dispositivo dell’ordinanza al solo servizio “co.co.co.”; viepiù, basti fare riferimento, in maniera tranchant, a mero titolo di esempio, al testo dell’ordinanza e alla posizione ivi citata e riferibile al sig. Salvatore Tartaglione *“per quanto riguarda, invece, il sig. Salvatore Tartaglione, la sua posizione è rimasta sostanzialmente immutata anche nella graduatoria 2019-2022, sicchè il riconoscimento di un punteggio non spettante in relazione ad alcuni titoli, non ha prodotto alcun effetto concreto pregiudizievole nei confronti della ricorrente collocata in ogni caso in posizione successiva al Tartaglione”* (cfr. Ordinanza del Tribunale di Chieti del 13.10.2019 RG.n.997/2019). Se dubbio poteva esistere, in detta occasione il Giudice provvede definitivamente a scioglierlo: “il decremento” riguarda solo il punteggio maturato a titolo di contratto di collaborazione coordinata e continuativa il cui valore in termini assoluti è già contenuto nel primo aggiornamento della graduatoria (AOOUSPCH REGISTRO UFFICIALE U 0002924 DEL 02.05.2019).

Per contro, in maniera illegittima l’Amministrazione Scolastica disattende l’ordine del Giudice, ignora il contenuto dell’ordinanza e procede con un arbitrario ed illegittimo decremento del punteggio per tutti i servizi maturati per gli anni a seguire il co.co.co., vale a dire quelli riferibili agli ordinari contratti di lavoro a tempo determinato “supplenze” .. sempre ad esclusivo danno degli aspiranti educatori citati nel ricorso introduttivo, dunque sia nei confronti della attuale ricorrente – per quanto in questa sede interessa – che nei confronti del sig. Salvatore Tartaglione (Tartaglione Salvatore decremento totale punti 36, da pos. 3 con punti 96 a pos. 14 bis con punti 56).

Sul punto b) – decurtazione del punteggio maturato successivamente al servizio di cui al co.co.co. – detta ipotesi viene confutata a mero titolo di scrupolo difensivo, poiché non creduta contenuta del provvedimento giudiziale; sul punto è bene precisare da subito che la ricorrente anche in assenza del punteggio derivato dal co.co.co. sarebbe stata comunque utilmente collocata in graduatoria ed avrebbe ugualmente sottoscritto tutti quei contratti di lavoro “per supplenza” a tempo determinato che hanno caratterizzato il proprio punteggio e la posizione in graduatoria, certo con maggiore difficoltà e dispendio di energie per l’esecuzione di supplenze brevi .. piuttosto che con al sola sottoscrizione di una “supplenza annuale” (cfr. Allegati Contratto di Lavoro a t.d.). Ciò che per la ricorrente diventa la confutazione di una prova diabolica in realtà doveva essere posto a fondamento dell’aggiornamento impugnato; l’amministrazione scolastica ha obbligo di



eeguire una puntuale istruttoria e di motivare le scelte compiute avendo la disponibilità di tutti i report lavorativi degli aspiranti docenti; inspiegabilmente, la resistente ha ritenuto di dover procedere con una “secca” decurtazione di punteggio per tutto quanto maturato negli anni successivi al co.co.co. ...

E' rinvenibile solamente il riferimento alla datata giurisprudenza del Consiglio di Stato che però riferisce di una fattispecie molto distante dal caso della odierna ricorrente; la questione prospettata innanzi al Giudice Amministrativo riguardava la preventiva dichiarazione di nullità dei contratti di lavoro intervenuti tra le parti “... *Le nomine in precedenza conferite all'appellante sono state annullate per la loro illegittimità ... con esclusione dalla graduatoria ... l'appellante ha prestato servizio in base ad un titolo illegittimo ...*” (Consiglio di Stato, Sez.6, Sentenza n.7604/2009); trattavasi, come è evidente dalla lettura del provvedimento integrale, di un aspirante personale ATA che non possedeva il titolo di accesso alla graduatoria e dunque di valutare una fattispecie gravata anche della malafede dell'interessato ...; per contro, la vicenda del giudizio che interessa l'odierna ricorrente riferisce di una presunta errata attribuzione di punteggio ad opera dell'amministrazione scolastica per un servizio legittimamente svolto dalla ricorrente. In tal senso, dunque, a dover essere messo in discussione sarà solo il punteggio maturato a titolo di Co.Co.Co. e la portata negativa di tale decurtazione limitata al solo anno scolastico di pertinenza (quello in cui il co.co.co. era stato sottoscritto e svolto ...). Ciò è quanto l'attuale giurisprudenza (oltre che le numerose conciliazioni giudiziali sottoscritte dall'amministrazione scolastica) ormai riconoscono da anni in caso analoghi avendo cura le parti di temperare tutti gli interessi concorrenti, quello pubblico, quello degli interessati e quello dei controinteressati.

Quanto sopra illustrato depone a favore della illegittimità dei provvedimenti impugnati e della scelta errata operata dall'amministrazione scolastica in palese contrasto con il “principio dell'affidamento” stante il notevole lasso di tempo trascorso rispetto alla prima valutazione del servizio e la incontestabile buona fede riconoscibile in capo alla ricorrente (la buona fede della odierna ricorrente è testimoniata propria dalla difesa esperita in giudizio dall'amministrazione scolastica .. ). Il principio del legittimo affidamento impone all'amministrazione l'attenta salvaguardia delle situazioni soggettive consolidate per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare per l'appunto “un ragionevole affidamento nel destinatario”: ne consegue che una situazione di vantaggio, assicurata al privato da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa, non può



essere successivamente rimosso, *sic* !

Tutto quanto sopra premesso, preme evidenziare l'interesse della ricorrente di agire per chiedere la conferma/convalida del punteggio maturato per avere svolto le proprie prestazioni in quanto assistite da Contratti di Lavoro a tempo determinato "supplenze", in primis, e dall'unico Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa, contratto atipico co.co.co., in secundis, così come inizialmente riconosciuto dall'amministrazione scolastica nella Graduatoria ad Esaurimento per la provincia di Chieti illegittimamente aggiornata a mezzo degli impugnati provvedimenti denominati AOOUSPCH REGISTRO UFFICIALE U 0002924 DEL 02.05.2019 e AOOUSPCH REGISTRO UFFICIALE U 0001878 DEL 05.05.2020, previa loro eventuale e cautelare disapplicazione in considerazione dei motivi sopra esposti e della loro intempestività rispetto ai controlli eseguiti anno per anno dall'amministrazione scolastica al punto da riconoscerne quel carattere di "definitività" e di legittimo affidamento.

SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA  
D'URGENZA DOMANDA CAUTELARE EX ART. 669 BIS, 669 SEXIES E 700 CPC.

Riguardo al *fumus boni juris* lo stesso è rappresentato da quanto fin qui esposto e comprovato a mezzo della produzione documentale allegata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e meritevole di accoglimento anche alla luce della sopra richiamata giurisprudenza. Quanto al *periculum in mora* esistono ragioni di urgenza per l'accoglimento della presente istanza cautelare per una corretta tutela del diritto della ricorrente. Occorre sottolineare l'esclusiva responsabilità dell'amministrazione scolastica nella causazione dei giudizi e delle decisioni assunte dal Tribunale (cattivo uso del diritto di difesa), oltre che nella errata esecuzione dei dispositivi a danno della ricorrente.

Quanto sopra non solo nel primo giudizio, come ha avuto modo di rilevare il giudice adito, ma anche nel secondo giudizio .. difatti, in occasione dell'ultimo aggiornamento della graduatorie ad esaurimento, quello intervenuto per decreto ministeriale, a riguardo degli anni scolastici 2019-2022, la ricorrente al fine preciso di compensare la prima decurtazione operata dall'amministrazione scolastica con il provvedimento impugnato, gli 8 punti del co.co.co., (AOOUSPCH REGISTRO UFFICIALE U 0002924 DEL 02.05.2019) ha provveduto a spostare tutti i punteggi del proprio curriculum professionale conseguiti sulle altre classi di concorso, vale a dire Infanzia (AAAA) e



Primaria (EEEE), sulla classe di concorso dedicata al Personale Educativo (PPPP). Siffatta scelta, comportante un dimezzamento di punteggio maturato, non è stata affatto spiegata dall'amministrazione scolastica nel secondo giudizio ex art.700 c.p.c. ed è probabilmente detto equivoco a determinare le decisioni assunte dal giudice con le due ordinanze cautelari (Ordinanza del Tribunale di Chieti del 07.01.2020 RG.n.1212/2019 di riforma dell'Ordinanza del Tribunale di Chieti del 13.10.2019 RG.n.997/2019) che contestano all'amministrazione scolastica la mancata decurtazione del punteggio per gli anni 2019/2022, quando in realtà la decurtazione era stata compiuta ed in parte compensata con enorme sacrificio dalla odierna ricorrente ...

Emerge che la gestione amministrativa e giudiziale della intera vicenda da parte del MIUR, ancora una volta, ha impedito l'accertamento dei fatti per come avvenuti e riverbera – però – i propri effetti negativi a danno della ricorrente (AOOUSPCH REGISTRO UFFICIALE U 0001878 DEL 05.05.2020). L'amministrazione scolastica nel fare tabula rasa del punteggio ha di fatto eliminato tutti i servizi eseguiti dalla ricorrente, anche quelli svolti sulle altre classi di concorso ... alcune sul “sostegno”, tutte fuori sede, vanificando con un solo provvedimento una vita di sacrifici, di speranze e di aspettative proprie di ogni precario della scuola; il pregiudizio immediato che ne deriva è incalcolabile in quanto alla ricorrente viene preclusa ogni chances di ricevere una chiamata per supplenza non solo quale “Educatore” ma anche per le altre classi di concorso dell'Infanzia o della Primaria. Il danno, non solo potenziale, è di immediata percezione e riguarda non solo l'imminente avvio del nuovo anno scolastico ma anche quelli a seguire con grave ed irreparabile pregiudizio economico con l'aggravante del mancato miglioramento professionale stante la valenza triennale della graduatoria.

Di qui la necessità per la ricorrente di ottenere un provvedimento cautelare che le consenta di beneficiare del punteggio come maturato nel corso di un decennio di lavoro. Il pericolo in mora, inoltre, è reso oltremodo concreto stante l'imminente – fine Luglio-inizio Agosto – assegnazione dei posti di ruolo e delle supplenze annuali per il nuovo anno scolastico, sicchè a partire dal 01/09/2020 la ricorrente resterebbe sicuramente senza incarico e senza alcuna forma di stipendio .. pregiudizio, questo, che non può essere in alcun modo ristorato ... neanche con un riconoscimento economico e risarcitorio postumo. Peraltro, tale stato di cose, causa ulteriori ed ancora più gravi conseguenze psicologiche per la ricorrente che sarà costretta a cercare assegnazioni provvisorie o incarichi fuori regione ... costringendola ad una condizione di maggiore precarietà a





danno non solo proprio ma anche della serenità familiare non risarcibile in alcun modo.

Per tutte le motivazioni esposte la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, chiede

che l'On.le Tribunale adito, previa le incombenze di rito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ai sensi dell'art. 414 e 700 c.p.c. accolga le seguenti conclusioni:

IN VIA PRELIMINARE: rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente atto introduttivo, nei loro confronti, tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara, sede di Chieti da valersi quale notifica per pubblici proclami;

IN VIA CAUTELARE E URGENTE, ritenuta la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le motivazioni esposte: 1) ritenere e dichiarare la nullità e/o, annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità anche parziale dei provvedimenti denominati AOOUSPCH REGISTRO UFFICIALE U 0001878 DEL 05.05.2020 e AOOUSPCH REGISTRO UFFICIALE U 0002924 DEL 02.05.2019 nella parte in cui dispongono la decurtazione del punteggio maturato dalla ricorrente, in particolare, il primo e più recente che opera una indiscriminata decurtazione di n. 36 punti relativi a servizi svolti con contratti di lavoro a tempo determinato "supplenze" sia sulla classe di concorso PPPP che su altre classi di concorso, ed il secondo e meno recente che opera una illegittima decurtazione di n.8 punti relativo al servizio svolto con contratto co.co.co. per attività curricolari; 2) conseguentemente ritenere e dichiarare ai fini della validità dell'assegnazione delle supplenze per l'anno scolastico 2019/2022, previa disapplicazione dei provvedimenti sopra indicati, il riconoscimento in favore della ricorrente della corretta e conseguente posizione nella graduatoria ad esaurimento del personale educativo per la provincia di Chieti previa riattribuzione di n.44 punti in via principale e di n.36 punti in subordine; 3) per l'effetto ordinare e/o dichiarare tenuta l'amministrazione, in persona del Dirigente p.t., a considerare la graduatoria come rimodulata per l'assegnazione degli incarichi relativi all'anno scolastico 2020-2021 e successivi; 4) adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;



NEL MERITO, previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame dichiarare la nullità e/o, annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità anche parziale dei provvedimenti denominati AOOUSPCH REGISTRO UFFICIALE U 0001878 DEL 05.05.2020 e AOOUSPCH REGISTRO UFFICIALE U 0002924 DEL 02.05.2019 nella parte in cui dispongono la decurtazione del punteggio maturato dalla ricorrente, in particolare, il primo e più recente che opera una indiscriminata decurtazione di n. 36 punti relativi a servizi svolti con contratti di lavoro a tempo determinato “supplenze” sia sulla classe di concorso PPPP che su altre classi di concorso, ed il secondo e meno recente che opera una illegittima decurtazione di n.8 punti relativo al servizio svolto con contratto co.co.co. per attività curriculari e comunque la cui natura non è stato accertato dall’amministrazione scolastica; conseguentemente ritenere e dichiarare ai fini della validità dell’assegnazione delle supplenze per l’anno scolastico 2019/2022, previa disapplicazione dei provvedimenti sopra indicati, il riconoscimento in favore della corretta e conseguente posizione nella graduatoria ad esaurimento del personale educativo per la provincia di Chieti previa riattribuzione di n.44 punti in via principale e di n.36 punti in subordine; per l’effetto, ordinare e/o dichiarare tenuta l’amministrazione resistente, in persona del Dirigente p.t., a considerare la graduatoria come rimodulata per l’assegnazione degli incarichi relativi all’anno scolastico 2020-2021 e successivi; dunque, accertare e dichiarare l’illegittimità del comportamento dell’amministrazione resistente, e per l’effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dalla ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi in via equitativa; in ogni caso accertare e dichiarare l’illegittimità del comportamento dell’amministrazione e disporre il riconoscimento del servizio prestato; voglia infine adottare ogni provvedimento anche in mancanza di specifica conclusione ritenuto conforme a legge e giustizia.

IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere la documentazione prodotta ed emettere ai sensi dell’art.421 c.p.c. ogni provvedimento istruttorio si dovesse rendere necessario dalle prospettazioni di parte resistente; inoltre ordinare l’esibizione e acquisire la documentazione contrattuale che l’amministrazione scolastica ha sottoscritto con coloro che hanno svolto servizi di “educatori” negli aa.ss. 2014-2019 e la documentazione attestante i servizi di co.co.co. (istanze di aggiornamento); trattasi di documentazione il cui accesso ex Legge n.241/1990 s.m.i. è precluso alla ricorrente ma di documentazione



nella disponibilità dell'amministrazione e di facile reperimento stante la presunta – non creduta – istruttoria appena eseguita a sostegno dei provvedimenti oggi impugnati; all'esito, previa individuazione dei testi collocati in posizione peggiore della ricorrente, chiede ammettersi prova sulla seguente circostanza: *“Vero che nel corso degli anni scolastici 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017 2017/2018; 2018/2019 è stata individuata dagli uffici del MIUR per il conferimento di “supplenza” con contratto a t.d.”*

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che, pertanto, l'importo da versare ammonta ad €.259,00 (vale a dire ½ di €.518,00).

Si producono i seguenti documenti come indicati nel corpo del presente atto:

Alleg.1) AOOUSPCH REGISTRO UFFICIALE U 0002924 del 02.05.2019 (Impugnato);

Alleg.2) AOOUSPCH REGISTRO UFFICIALE U 0001878 del 05.05.2020 (Impugnato);

Alleg.3) Graduatoria ad Esaurimento 2012, per il triennio 2014-2017 al 2018/2019;

Alleg.4) Graduatoria ad Esaurimento per il triennio 2019-2022;

Alleg.5) Contratto Co.Co.Co. per il progetto “Un Convitto su Misura” del 15.11.2011;

Alleg.6) Certificazione dell'istituto scolastico sottoscrittore del Co.Co.Co.

Alleg.7) Contratti di Lavoro a T.D. per le supplenze 2014-2019.

Alleg.8) Sentenza del Tribunale di Chieti del 01.04.2019 rg 337/2018;

Alleg.9) Ordinanza del Tribunale di Chieti del 13.10.2019 RG.n.997/2019;

Alleg.10) Ordinanza del Tribunale di Chieti del 07.01.2020 rg 1212/2019;

Alleg.11) Aggiornamento GAE 2019-2022 con punteggio su classe “PPPP”.

Alleg.12) Corrispondenza MIUR – Agresta del 09.04.2020

Alleg.13) CCNL – stralcio del capo “Personale delle Istituzioni Educative”

Pescara, li 26.06.2020

Avv. Marcello A. Di Iorio

